



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 222 del Registro del 21 APRILE 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.D.S. CAVALLI DI RAZZA" per lo svolgimento della competizione sportiva podistica su strada denominata MEZZA MARATONA "TERRE A LEVANTE" in programma Domenica 26 APRILE 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'art. 161;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con Protocollo n. 0010975 del 12/01/2026, con la quale il presidente e legale rappresentante della A.S.D. Cavalli di Razza, con sede legale a Spongano (LE) alla via Vicinale Montesano nr. 4, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) con codice LE 647, ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento sportivo - mezza maratona, denominato MEZZA MARATONA "TERRE A LEVANTE" che si svolgerà in data 26 Aprile 2026, con la partecipazione di circa 400/450 atleti tesserati FIDAL, come precisato con successiva nota PEC acquisita agli atti con Protocollo n. 0180502 del 02/04/2026;

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà le strade del Comune di Andrano e frazione Castiglione, del comune di Diso e frazione Marittima, del comune di Castro, del comune di Ortelle - frazione Villacastri, del comune di Spongano, e le Strade Provinciali SP 310, SP 358, SP 165, SP 85 di competenza della Provincia di Lecce, secondo il percorso omologato trasmesso con nota prot. n.0180502 del 02/04/2026 ;



REGIONE PUGLIA

VISTI:

- gli atti di benessere tecnico allo svolgimento della competizione sportiva, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, rilasciati dalla Provincia di Lecce, dalla Unione dei Comuni Terre a Levante (Andrano, Castro, Diso, Spongano), dal Comune di Spongano *tutti acquisiti agli atti con Protocollo n.0133294 del 12/03/2026;*
- *le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Andrano e dal Comune di Castro, acquisite agli atti con Protocollo n.0133294 del 12/03/2026;*
- *i nulla Osta rilasciati dal Comune di Diso e dal Comune di Ortelle, acquisiti agli atti con Protocollo n.0133294 del 12/03/2026;*

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art.9, comma 6, del C.d.S);

VISTA la copia della Polizza Convenzione Multirischi-Infortuni ed RCTO/RSM-Contratto Infortuni n. 440886547, Contratto RCT-O n. 450366397, Contratto RSM n. 440886546, con decorrenza dal 31/12/2024 e scadenza al 31/12/2026, stipulata con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A., a favore della FIDAL- Federazione Italiana Atletica Leggera, dei suoi Tesserati, dei suoi organi periferici, associazioni e società sportive affiliate;

VISTA la copia del certificato di iscrizione della ASD CAVALLI DI RAZZA al registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche rilasciato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, in cui si attesta che l'ASD CAVALLI DI RAZZA è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) al n. LE647 con validità fino al 31/12/2026, acquisita agli atti con Protocollo n. 0180502 del 02/04/2026;

VISTO l'elenco analitico del percorso di gara omologato acquisito agli atti con Protocollo n. 0180502 del 02/04/2026;

VISTE la planimetria generale del percorso di gara unitamente alle singole planimetrie con dettaglio tracciato relative ai comuni coinvolti dal percorso di gara, il programma di gara, il tragitto per unità di primo soccorso, atti allegati all'istanza di autorizzazione;

VISTO il Piano di Emergenza, acquisito agli atti con *Protocollo* n. 0206048 del 16/04/2026, che comprende la tabella di calcolo del livello di rischio dell'evento, sottoscritto dal tecnico incaricato e dal responsabile della sicurezza nonché presidente dell'associazione sportiva organizzatrice dell'evento;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestualmente all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;



REGIONE PUGLIA

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. CAVALLI DI RAZZA", con sede legale a Spongano (LE) in via Vicinale Montesano nr. 4, allo svolgimento dell'evento sportivo- mezza maratona, denominato MEZZA MARATONA "TERRE A LEVANTE" programmato per il giorno 26 Aprile 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno un'ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della gara, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della competizione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:



REGIONE PUGLIA

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell'istanza di autorizzazione;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dagli atleti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo o, in alternativa, disporre altre misure di protezione e di sicurezza ritenute idonee;
- al termine della manifestazione, provvedere alla immediata rimozione di tutti i presidi e dei cartelli affissi lungo il percorso di gara;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste nel regolamento di corsa;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute negli atti di nulla osta espressi dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, richiamati in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della competizione sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Lecce, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Andrano, di Diso, di Castro, di Ortelle e di Spongano, e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle



REGIONE PUGLIA

prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili